

DECRETO 14 settembre 2009.

Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e, in particolare, l'art. 13, comma 1, che prevede il riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove conoscenze, nonché l'eventuale sospensione cautelativa delle autorizzazioni per il periodo necessario al completamento del riesame stesso;

Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari;

Richiamato il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 settembre 2009, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Vista la nota, prot. 0035227/P dell'11 dicembre 2008, della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, con la quale si specifica che le imprese

titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil possono continuare a vendere tali prodotti fitosanitari alle ditte sementiere che li utilizzano per conciare le sementi destinate esclusivamente ai Paesi dove possono essere regolarmente commercializzate ed i prodotti fitosanitari sono regolarmente autorizzati per tale modalità di impiego;

Visto il decreto dirigenziale 26 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 febbraio 2009, di «fissazione del limite temporale relativo alla sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008»;

Visto il decreto dirigenziale 27 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 febbraio 2009, di «revoca della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi di barbabietola da zucchero dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008»;

Vista la nota esplicativa, prot. n. 0002088/P del 28 gennaio 2009, relativa all'autorizzazione d'impiego per la concia sementi dei tuberi-seme delle patate, con la quale si chiarisce la differenza tra la concia per i semi propriamente detti dai trattamenti dei tuberi – seme che non rientrano pertanto nel decreto dirigenziale 17 settembre 2008 di cui sopra;


Considerata la relazione, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota prot. n. 0020356 del 7 settembre 2009, sull'attività svolta e sui primi risultati ottenuti nell'ambito del progetto APENET per la tematica «Effetti del mais conciato sulle api», coordinato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

Considerati gli aggiornamenti alla suddetta relazione presentati dal CRA nel corso della riunione plenaria della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del 10 settembre 2009;

Considerato che la rete di monitoraggio, attivata su tutto il territorio nazionale e prevista nell'ambito del «progetto APENET», ha rilevato nel primo semestre dell'anno 2009 solo due episodi di moria delle api, contro i 185 episodi segnalati nella primavera del 2008;

Considerato che non emerge una significativa riduzione nell'emissione delle polveri, né a terra, né nell'aria, dai dati ottenuti dalle sperimentazioni condotte in campo tramite l'applicazione del sistema di abbattimento della polverosità «dual piper deflector», applicato alle macchine seminatrici di tipo pneumatico, usando sementi conciate con le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, la cui polverosità, misurata con il metodo Heubach, non superava i 3g/100 Kg.;

Visto il parere unanime della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, espresso nella riunione del 10 settembre 2009, favorevole alla proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze



attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, di cui al decreto dirigenziale 17 settembre 2008, per proseguire con le sperimentazioni in corso, al fine di acquisire ulteriori e più approfondite conoscenze in merito al complesso fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api;

Considerato che la proroga della sospensione cautelativa in questione potrà essere riesaminata alla luce delle ulteriori conoscenze scientifiche in materia;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in via precauzionale alla proroga della sospensione di cui al decreto dirigenziale 17 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine fissato all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale del 17 settembre 2008, come modificato dal decreto dirigenziale del 26 gennaio 2009, è prorogato al 20 settembre 2010.

Il presente decreto verrà notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A10906

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 agosto 2009.

Riconoscimento, al prof. Daniel Forsaeus, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Daniel Forsaeus;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto possiede un titolo di istruzione post-secondario in educazione con indirizzo di insegnamento in italiano ed inglese;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi esterna nella seduta del 21 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale post secondario: «Lararexamen» (titolo di dottore in educazione per l'inglese e l'italiano per le ultime classi della scuola dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore) rilasciato dall'«Universitat Goteborg» (Svezia) il 15 aprile 2008, posseduto dal cittadino italiano Daniel Forsaeus nato a Göteborg (Svezia) il 20 maggio 1984, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di inglese nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingua e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A10824

